

Memorandum sulla promozione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali nel mondo | La casa Bianca

MEMORANDUM PER I CAPI DI DIPARTIMENTI ESECUTIVI E DI AGENZIE

Questo memorandum riafferma e integra i principi stabiliti nel Presidential Memorandum del 6 dicembre 2011 (International Initiatives to Advance the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons). Quel memorandum, per la prima volta, ha diretto i dipartimenti esecutivi e le agenzie (agenzie) impegnate all'estero per garantire che la diplomazia degli Stati Uniti e l'assistenza straniera promuovano e proteggano i diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender ovunque. Questo memorandum si basa su tale eredità storica e aggiorna il memorandum del 2011.

Tutti gli esseri umani dovrebbero essere trattati con rispetto e dignità e dovrebbero essere in grado di vivere senza paura, indipendentemente da chi sono o da chi amano. In tutto il mondo, anche qui a casa, le coraggiose attiviste lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali (LGBTQI +) lottano per la parità di protezione dalla legge, libertà dalla violenza e riconoscimento dei loro diritti umani fondamentali. Gli Stati Uniti sono in prima linea in questa lotta, esprimendosi e difendendosi con forza per i nostri valori più cari. Sarà

politica degli Stati Uniti perseguire la fine della violenza e della discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità o espressione di genere o delle caratteristiche sessuali e guidare con il potere del nostro esempio nella causa della promozione dei diritti umani delle persone LGBTQI + nel mondo.

Attraverso questo memorandum, dirigo tutte le agenzie impegnate all'estero per garantire che la diplomazia degli Stati Uniti e l'assistenza straniera promuovano e proteggano i diritti umani delle persone LGBTQI +. Nello specifico, dirigo le seguenti azioni, coerenti con la legge applicabile:

Sezione 1. Lotta alla criminalizzazione dello status o della condotta LGBTQI + all'estero. Le agenzie impegnate all'estero sono dirette a rafforzare gli sforzi esistenti per combattere la criminalizzazione da parte dei governi stranieri dello status LGBTQI + o condurre ed espandere gli sforzi per combattere la discriminazione, l'omofobia, la transfobia e l'intolleranza sulla base dello status o della condotta LGBTQI +. Il Dipartimento di Stato dovrà, su base annuale e come parte del rapporto annuale presentato al Congresso ai sensi delle sezioni 116 (d) e 502B (b) del Foreign Assistance Act del 1961 (22 USC 2151n (d) e 2304 (b)), relazione sugli abusi dei diritti umani subiti dalle persone LGBTQI + a livello globale. Questa segnalazione deve includere leggi anti-LGBTQI + così come violenza e discriminazione commesse da attori sia statali che non statali contro persone LGBTQI +.

Sec. 2. Protezione dei rifugiati LGBTQI + vulnerabili e dei richiedenti asilo. Le persone LGBTQI + che cercano rifugio dalla violenza e dalla

persecuzione affrontano sfide scoraggianti. Al fine di migliorare la protezione dei rifugiati LGBTQI + e dei richiedenti asilo in tutte le fasi dello sfollamento, i Dipartimenti di Stato e Sicurezza Nazionale intensificheranno i loro continui sforzi per garantire che i rifugiati e i richiedenti asilo LGBTQI + abbiano uguale accesso alla protezione e asilo. Inoltre, i Dipartimenti di Stato, Giustizia e Sicurezza interna assicureranno che sia predisposta una formazione adeguata in modo che il personale del governo federale competente e i partner chiave possano identificare e rispondere efficacemente alle esigenze particolari dei rifugiati e dei richiedenti asilo LGBTQI +,

Sec. 3. Assistenza straniera per proteggere i diritti umani e promuovere la non discriminazione. Le agenzie coinvolte nei programmi di aiuto, assistenza e sviluppo stranieri devono espandere i loro sforzi in corso per garantire un impegno regolare del governo federale con governi, cittadini, società civile e settore privato per promuovere il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTQI + e combattere la discriminazione. Le agenzie coinvolte con programmi di aiuto, assistenza e sviluppo stranieri dovrebbero considerare l'impatto dei programmi finanziati dal governo federale sui diritti umani, inclusi i diritti delle persone LGBTQI +, quando prendono decisioni di finanziamento, come appropriato e in conformità con la legge applicabile.

Sec. 4. Risposte rapide e significative degli Stati Uniti alle violazioni dei diritti umani delle persone LGBTQI + all'estero. Il Dipartimento di Stato guiderà un gruppo permanente, con un'adeguata rappresentanza interagenzia, per aiutare a garantire la risposta rapida e significativa del governo federale a incidenti gravi che minacciano i diritti umani

delle persone LGBTQI + all'estero. Quando i governi stranieri si muovono per limitare i diritti delle persone LGBTQI + o non riescono a far rispettare le protezioni legali in atto, contribuendo in tal modo a un clima di intolleranza, le agenzie impegnate all'estero devono prendere in considerazione le risposte appropriate, compreso l'utilizzo dell'intera gamma di strumenti diplomatici e di assistenza e, se del caso, sanzioni finanziarie, restrizioni sui visti e altre azioni.

Sec. 5. Creazione di coalizioni di nazioni che la pensano allo stesso modo e coinvolgimento delle organizzazioni internazionali nella lotta contro la discriminazione LGBTQI +. Le relazioni bilaterali con alleati e partner, così come forum multilaterali e organizzazioni internazionali, sono veicoli chiave per promuovere il rispetto e la protezione dei diritti umani delle persone LGBTQI + e per portare l'attenzione globale su questi obiettivi. Le agenzie impegnate all'estero dovrebbero rafforzare il lavoro che hanno svolto e avviare ulteriori sforzi con altre nazioni, bilateralmente e all'interno di forum multilaterali e organizzazioni internazionali, per: contrastare la discriminazione sulla base dello status o della condotta LGBTQI +; ampliare il numero di paesi disposti a sostenere e difendere i diritti umani delle persone LGBTQI +; rafforzare il ruolo, anche nelle sedi multilaterali, dei difensori della società civile per conto dei diritti umani delle persone LGBTQI +; e rafforzare le politiche e la programmazione delle istituzioni multilaterali, anche per quanto riguarda la protezione dei rifugiati LGBTQI + vulnerabili e dei richiedenti asilo.

Sec. 6. Rimozione di politiche incoerenti e rendicontazione dei progressi. Entro 100 giorni dalla data del presente memorandum o non appena possibile successivamente, tutte le agenzie impegnate

all'estero devono riesaminare e, come appropriato e in conformità con la legge applicabile, adottare misure per revocare qualsiasi direttiva, ordine, regolamento, politica o guida non coerente con questo memorandum, compresi quelli emessi dal 20 gennaio 2017 al 20 gennaio 2021, nella misura in cui non sono coerenti con questo memorandum. I capi di tali agenzie devono inoltre, entro 100 giorni dalla data del presente memorandum, riferire al Presidente sui progressi compiuti nell'attuazione di questo memorandum e raccomandare ulteriori opportunità e azioni per promuovere i diritti umani delle persone LGBTQI + in tutto il mondo. Le agenzie impegnate all'estero prepareranno ciascuna una relazione entro 180 giorni dalla data del presente memorandum e, successivamente, ogni anno, sui progressi compiuti verso l'avanzamento di tali iniziative. Tutte queste agenzie sottopongono questi rapporti al Dipartimento di Stato, che redigerà un rapporto sui progressi del governo federale nel portare avanti queste iniziative per la trasmissione al Presidente. Il Dipartimento di Stato mette a disposizione del Congresso e del pubblico una versione del rapporto annuale compilato.

Sec. 7. Definizioni. (a) Ai fini del presente memorandum, le agenzie impegnate all'estero includono i Dipartimenti di Stato, il Tesoro, la Difesa, la Giustizia, l'Agricoltura, il Commercio, il Lavoro, la Salute e i Servizi Umani e la Sicurezza Nazionale, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), la United States International Development Finance Corporation (DFC), la Millennium Challenge Corporation, la Export-Import Bank degli Stati Uniti, l'Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti e altre agenzie designate dal Presidente.

(b) Ai fini del presente memorandum, le agenzie coinvolte nei programmi di aiuto, assistenza e sviluppo stranieri includono i Dipartimenti di Stato, il Tesoro, la Difesa, la Giustizia, l'Agricoltura, il Commercio, il Lavoro, la Salute e i Servizi Umani e la Sicurezza Nazionale, USAID , DFC, Millennium Challenge Corporation, Export-Import Bank degli Stati Uniti, Office of the United States Trade Representative e altre agenzie che il Presidente può designare.

Sec. 8. Disposizioni generali. (a) Nulla in questo memorandum deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in altro modo:

i) l'autorità concessa per legge a un dipartimento esecutivo, agenzia o al suo capo; o

(ii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.

b) Il presente memorandum deve essere attuato in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.

(c) Il presente memorandum non ha lo scopo di creare e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona.

(d) Il Segretario di Stato è autorizzato e incaricato di pubblicare questo memorandum nel *Registro federale* .

JOSEPH R. BIDEN JR.